Avv. Cesare RIZZO
Via XX Settembre 5
71016 San Severo (Fg)
Tel. e Fax 0882.222610

Avv. Antonio CARELLA
Via XX Settembre 5
71016 San Severo (Fg)
Tel. e Fax 0882.222610

On.le T.A.R. LAZIO - Sede di Roma

SEZIONE PRIMA BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 1876/2023 R.G.

Nell'interesse del sig. [redacted], nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla via [redacted], codice fiscale [redacted], rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso principale dagli **avv.ti Antonio CARELLA** (codice fiscale CRL NTN 68M31 I158M - p.e.c. carella.antonio@avvocatifoggia.legalmail.it - fax 0882.222610) **e Cesare RIZZO** (codice fiscale RZZ CSR 71S25 H645P - p.e.c. rizzo.cesare@avvocatifoggia.legalmail.it - fax 0882.222610) del Foro di Foggia, con studio legale in San Severo (FG) alla via XX Settembre 5, ed elettivamente domiciliato *ex* art. 25 c.p.a. all'indirizzo di posta elettronica certificata carella.antonio@avvocatifoggia.legalmail.it **- ricorrente -**

C O N T R O

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro in carica **- resistente -**
- **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante Generale in carica **- resistente -**

NONCHE' CONTRO

- [redacted], nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted], codice fiscale [redacted] **- controinteressato -**

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- a) del **decreto di approvazione della graduatoria di concorso**, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, reso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.4.2023,

pubblicato in data 14.4.2023 sul portale *web* dell'Arma dei Carabinieri nella sezione dedicata al concorso, e della **graduatoria finale di merito** relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso (doc. 1);

- **b)** di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito;

- **c)** del verbale dell'1.12.2022, prot. n. 388316/2-11, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri **(doc. 1 ricorso principale)**, notificato in pari data, della Commissione per gli accertamenti psico-fisici nominata per il concorso pubblico indetto con il bando prot. n. 99/1-1 CC, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12.7.2022 per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale lo istante è stato giudicato "***inidoneo***", avendo riportato il coefficiente **3** nell'apparato **AV-SG** poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "[redacted]", con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del bando di concorso **(doc. 2 ricorso principale)**;

- **d)** di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali;

NONCHE' PER LA CONDANNA *EX* ART. 30 C.P.A.

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto, materiale e morale, subito dal ricorrente per effetto dell'esclusione dal concorso.

FATTO

1. In data 30 luglio 2022 l'odierno ricorrente proponeva domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri **(doc. 3 ricorso principale)**.

2. Lo istante, dopo aver superato la prova di selezione scritta con il punteggio di 70/100, veniva convocato per essere sottoposto dapprima alle prove di efficienza fisica, che pure superava in data 27.10.2022 con il punteggio 0,5 **(doc. 4 ricorso principale)** e, successivamente, agli accertamenti psico-fisici, che si concludevano con esito negativo, come risulta dal verbale dell'1.12.2022 impugnato.

3. Difatti, al termine degli accertamenti psico-fisici, eseguiti peraltro senza l'ausilio di alcun esame strumentale, la Commissione Medica giudicava l'attuale ricorrente **<u>inidoneo</u>** in quanto "[redacted]".

4. Di conseguenza, l'attuale ricorrente veniva escluso dal concorso, come previsto all'art. 11, comma 4, del bando di concorso.

5. Avverso il verbale di accertamento di inidoneità e la conseguente esclusione dal concorso, l'odierno ricorrente proponeva ricorso al TAR Roma notificato in data 27.1.2023 alla sola amministrazione, non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria finale di merito.

6. In esecuzione della ordinanza n. 03067/2023 REG. PROV. COLL. del 23

febbraio 2023, resa da Codesto Ecc.mo TAR, il ricorrente veniva sottoposto in data 12.4.2023 a visita presso il Collegio Medico Legale della Difesa, al fine di verificare e redigere un parere sulla sussistenza e consistenza delle ragioni di inidoneità ritenute dall'amministrazione intimata.

7. All'esito del predetto accertamento, il Collegio Medico Legale riteneva **il ricorrente idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al reclutamento** quale Carabiniere in ferma quadriennale di cui al bando di concorso per cui è causa.

8. Nelle more, con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.4.2023, pubblicato il 14.4.2023, venivano approvate le graduatorie finali di merito del concorso in cui non era incluso il ricorrente, siccome precedentemente escluso per motivi fisici.

9. L'odierno ricorrente, dunque, deve necessariamente proporre ricorso per motivi aggiunti, che si notifica anche al controinteressato indicato dall'Amministrazione resistente a seguito di istanza di accesso (doc. 2-3), al fine di impugnare gli anzidetti ulteriori provvedimenti resi in pendenza del giudizio, anche alla luce dell'ordinanza n. 02179/2023 REG. PROV. CAU. del 21.4.2023 con la quale codesto Ecc.mo TAR, ritenendo il ricorso improcedibile alla anzidetta data del 21.4.2023 (successiva alla pubblicazione delle graduatorie), ha rigettato l'istanza di sospensiva sebbene il ricorrente fosse stato giudicato idoneo dalla Collegio Medico Legale della Difesa.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i predetti provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti risultano inficiati, unitamente a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, dai vizi derivati dall'illegittimità del giudizio di inidoneità impugnato con il ricorso principale e per i medesimi motivi dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio

che di seguito si ripropongono pedissequamente.

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del bando di concorso - Violazione e falsa applicazione del punto 3) della lett. I), della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con il D.M. 4.6.2014 e dell'allegata Tabella ai punti [redacted] e [redacted] - Violazione e falsa applicazione dell'art. 582, comma 1, lett. [redacted], punto [redacted], D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. [redacted], delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso.

1. L'art. 10, comma 1, del bando di concorso che ci occupa, prevede che "*i candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica ... saranno sottoposti, a cura della commissione ... ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare ... L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, ... nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri*".

Il successivo comma 3 dell'art. 10 prevede ancora che "*gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti*

giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014: ... ***apparati vari (AV) 2*** *...*".

A norma del comma 4 dell'art. 10 "*la commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: ...* [redacted]".

Il comma 5 dell'art. 10 dispone inoltre che "*la commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: ...* ***"inidoneo" con l'indicazione del motivo***".

Il comma 6 dell'art. 10 stabilisce ancora che "*saranno giudicati "inidonei" i candidati: ... b. risultati affetti da: - imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3 ...*".

A norma del comma 8 dell'art. 10, "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali"*.

2. Il punto 1) della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con il D.M. 4.6.2014 prevede che "*la presente direttiva tecnica concerne le modalità di applicazione dell'elenco imperfezioni di cui*

all'art. 582, comma 1, d.p.r. 90/2010, di seguito denominato elenco, e fornisce indicazioni relative a ogni singola lettera in cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 582, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza" mentre il punto [redacted] della lettera [redacted], relativa al [redacted], indica "[redacted]" e prevede che "[redacted]".

Il predetto D.M. specifica altresì i coefficienti da attribuire a ciascuna imperfezione riscontrata, in ragione del grado di incidenza funzionale sulla

vita del candidato.

In particolare e per quanto interessa in questa sede, nell'elenco generale delle imperfezioni e infermità vengono distinte ai punti [redacted] e [redacted] rispettivamente "[redacted]", in presenza delle quali viene attribuito il **coefficiente 2 AV** e "[redacted]", in presenza delle quali viene attribuito il **coefficiente 3 - 4 AV-SG**.

3. A norma dell'art. 582 del D.P.R. 90/2010 "*sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: ...* [redacted] ... [redacted]".

4. Secondo le Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso **(doc. 8)**, "*l'indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del bando di concorso, il possesso dello specifico profilo psico-fisico sanitario ivi indicato: ... 5. AV – Apparati Vari Coefficienti 1 e 2 ... I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 ... Saranno quindi giudicati inidonei i concorrenti che presenteranno un profilo sanitario con attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per il sistema psichico (PS) e a 3 per tutti gli altri apparati ...*".

L'art. 4 delle Norme Tecniche prevede che "*gli strumenti di indagine si distinguono in: a. visita medica generale ... b. accertamenti specialistici ...* - [redacted]".

A norma dell'art. 8 delle Norme Tecniche "*la Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, lettera j), e dall'art. 10 del bando di concorso. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli artt. 579, 580, 582 e 587 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014*".

5. Nella fattispecie che ci occupa l'alterazione riscontrata nel sig. [redacted] ha portato la Commissione ad attribuire il coefficiente 3 AV-SG e, di conseguenza, a ritenere il profilo del candidato non idoneo.

Invero la Commissione, avendo diagnosticato [redacted]", non dà conto di aver riscontrato alcuna alterazione funzionale a carico dell'attuale ricorrente, neppure in forma lieve, per cui non si comprende la ragione per la quale gli sia stato attribuito un coefficiente superiore al 2.

Difatti, <u>dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge di tutta evidenza come debbano considerarsi inidonei soltanto i candidati ai quali</u> **<u>venga riscontrata un'anomalia tale da determinare disturbi funzionali</u>**.

Nel caso che ci occupa, come risulta dal verbale della Commissione Medica impugnato e come confermato altresì dalla documentazione medica allegata al presente ricorso, non è stata accertata la presenza di alcuna anomalia e/o alterazione funzionale.

In definitiva, dunque, difetta la condizione della presenza di disturbi funzionali causati da [redacted], prevista dal D.M. 4.6.2014 e dall'allegata tabella, affinché possa attribuirsi il coefficiente

3-4.

Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non tutte le imperfezioni determinano l'inidoneità ma soltanto quelle che alterano la funzione che, nel caso *de quo*, **può essere considerata alterata soltanto quando determina** [redacted].

In tal senso, la Direttiva Tecnica al punto [redacted] della lett. [redacted], precisa che in caso di [redacted].

All'uopo e per quanto qui interessa, deve ribadirsi che, in assenza di alcuna specificazione da parte della Commissione Medica, che si è limitata a rilevare l'esistenza dell'anomalia senza specificare le sue conseguenze sotto il profilo funzionale, il dott. [redacted], a seguito di [redacted], ha evidenziato "[redacted]".

Da ciò discende che, ove accertata, come nel caso di specie, la [redacted], l'imperfezione comporta l'attribuzione del coefficiente 2, non invalidante l'idoneità del candidato; tale disposizione regolamentare vincola la stessa discrezionalità tecnica della Commissione Medica preposta all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei concorrenti.

In definitiva appare evidente che dalle anzidette omissioni discende la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari innanzi richiamate.

II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza e illogicità. Errore di fatto e incongruenza delle conclusioni rispetto ai presupposti di fatto.

A) Il provvedimento di inidoneità impugnato è frutto di un evidente travisamento dei fatti, atteso che la Commissione Medica, erroneamente, ha ritenuto sufficiente a determinare l'esclusione del sig. [redacted] la accertata esistenza di una anomalia dell'apparato [redacted].

Deve ribadirsi che qualsiasi imperfezione determina l'inidoneità soltanto laddove comporti disturbi funzionali.

La disciplina contemplata per le [redacted] stabilisce che per tale tipologia di imperfezione è prevista l'attribuzione sia del coefficiente 2 che dei coefficienti 3 e 4, a seconda che risulti alterata o meno la funzione della [redacted].

La Commissione Medica, dunque, ha ritenuto erroneamente sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una mera anomalia ai fini dell'esclusione dell'odierno candidato, in spregio ai limiti stabiliti dal D.M. 4.6.2014.

Peraltro, il provvedimento impugnato è scaturito da un mero esame obiettivo dell'apparato [redacted] del ricorrente mentre la peculiarità del caso avrebbe preteso un'analisi più approfondita con l'ausilio di esami strumentali.

B. Il provvedimento impugnato reso dalla Commissione Medica è viziato da eccesso di potere anche sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che dalla mera lettura del verbale, non si comprende come il giudizio di inidoneità possa correlarsi con quanto disposto al punto [redacted] dell'elenco generale allegato al D.M. 4.6.2014, che attribuisce il coefficiente 3-4 alle "[redacted]".

Ebbene, se il punto [redacted] del predetto elenco attribuisce il coefficiente 2, cui

consegue la idoneità del candidato, alle “[redacted]”, è palese che le altre [redacted] richiamate al punto [redacted] debbano essere gravi e/o rilevanti e comunque comportare disturbi funzionali.

Nella fattispecie che ci occupa, la Commissione Medica non esplicita in alcun modo quali siano i disturbi funzionali accertati in capo al ricorrente e neppure specifica quali siano le evidenze medico-scientifiche dalle quali desume la loro esistenza.

Ciò non consente all’attuale ricorrente di comprendere le ragioni del giudizio di inidoneità, impedendogli di smentire la diagnosi effettuata dalla Commissione Medica.

L’obbligo di una adeguata motivazione è posto, infatti, a tutela delle ragioni del cittadino al quale deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la P.A. è eventualmente incorsa, al fine di poter valutare l’operato della stessa, verificando il rispetto delle regole.

C) Il grave errore commesso dalla Commissione Medica appare di tutta evidenza anche in considerazione degli approfonditi accertamenti specialistici a cui si è sottoposto il ricorrente nell’immediatezza dell’esclusione dal concorso, sia presso strutture pubbliche che private, al fine di comprendere la gravità dell’anomalia riscontrata dalla predetta Commissione, **da cui è emersa l’assenza di alcun effettivo disturbo funzionale e conseguentemente la certa non ascrivibilità dell’anomalia tra quelle contemplate al punto [redacted] dell’elenco generale di cui al D.M. 4.6.2014**.

Alla luce di quanto innanzi esposto, appare di tutta evidenza come la valutazione della Commissione Medica sia viziata ed illegittima.

ISTANZA CAUTELARE

Il requisito del ***fumus boni juris*** per la concessione della misura cautelare emerge da tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto in narrativa.

Viepiù che il Collegio Medico Legale della Difesa ha ritenuto il ricorrente idoneo al reclutamento quale carabiniere in ferma quadriennale di cui al bando per cui è causa, essendo risultato affetto da "[redacted]" e pertanto classificabile con un profilo 2 AV.

Per quanto riguarda il requisito del ***periculum in mora***, esso appare di tutta evidenza se si considera il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal giudizio di inidoneità e dalla consequenziale esclusione dal concorso e dalla graduatoria finale di merito dello istante che, dunque, perderebbe definitivamente e ingiustamente la possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, con gravi ripercussioni anche sotto il profilo psicologico, anche in considerazione che l'odierno ricorrente, al momento della esclusione dal concorso, aveva già acquisito un punteggio tale (oltre 70 punti) da garantirgli l'inserimento nelle posizioni utili in graduatoria, che gli avrebbe permesso di classificarsi vincitore.

Appare pertanto indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta all'odierno ricorrente di proseguire, seppure con riserva, l'*iter* concorsuale nonché di essere eventualmente inserito con riserva nella graduatoria finale di merito e di essere ammesso, sempre con riserva, al relativo corso di formazione, in ossequio al consolidato orientamento di codesto On.le Tribunale in casi analoghi a quello che oggi ci occupa.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto il ricorrente sig. [redacted], come in atti rappresentato e difeso

C H I E D E

che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia:

1. <u>In via cautelare</u>: sospendere i provvedimenti impugnati per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale e, in caso di esito positivo, l'inserimento con riserva in graduatoria e l'ammissione con riserva al corso formativo;

2. <u>Nel merito</u>: annullare e dichiarare illegittimi provvedimenti impugnati indicati in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni intimate la ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, l'inserimento in graduatoria nonché l'ammissione al corso di formazione, con condanna delle stesse al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'esclusione dal concorso;

3. con vittoria di spese e compensi di difesa.

Con riserva di meglio integrare nei modi e termini di legge.

Esibisce e deposita: 1) decreto di approvazione della graduatoria di concorso reso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 12.4.2023 e pubblicato in data 14.4.2023 nonché la allegata graduatoria finale di merito; 2) istanza di accesso del 28.4.2023 trasmessa a mezzo pec; 3) comunicazione controinteressati trasmessa a mezzo pec del 12.5.2023.

Salvezze illimitate

San Severo, 16 maggio 2023

Avv. Antonio Carella — Avv. Cesare Rizzo

(firmato digitalmente) — (firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Antonio CARELLA con studio in San Severo (Fg) alla via XX Settembre 5

ATTESTO

che la presente copia informatica è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico del giudizio pendente dinanzi al TAR Roma, con oscuramento delle generalità del ricorrente come disposto nella ordinanza cautelare del 23.6.2023.

San Severo, 28 giugno 2023

Avv. Antonio Carella

ANTONIO CARELLA
2023.07.03 12:54:23
CN=ANTONIO CARELLA
C=IT
2.5.4.4=CARELLA
2.5.4.42=ANTONIO